Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 9 agosto 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8563

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 212 DEL 9 AGOSTO 1963:

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Leggi e decreti approvati dal Consiglio regionale e pubblicati nel « Bollettino Ufficiale » della Regione nel 2° semestre dell'anno 1962.

(7368)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1963, n. **1007.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello Statuto formulate dalle Autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 306 e 307, relativi all'ordinamento della scuola di specializzazione in Radiologia e terapia fisica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 306. — La scuola ha la durata di tre anni ed ha sede presso l'Istituto di radiologia.

Il direttore della scuola è il professore di ruolo di radiologia. Il numero massimo degli allievi da ammettere ogni anno accademico è di otto.

Art. 307. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *anno*:
1) Elettrologia e fisica delle radiazioni;
2) Anatomia e radiografia normale;
3) Tecnica radiografica,
4) Semeiotica radiologica.

2° *anno*:
1) Elettrologia e fisica delle radiazioni;
2) Radiobiologia;
3) Tecnica e principi generali delle radioterapie;
4) Semeiotica radiologica.

3° *anno*:
1) Medicina nucleare;
2) Patologia da radiazioni e protezioni;
3) Diagnostica radiologica e diagnostica differenziale;
4) Radioterapia clinica.

Gli allievi dovranno prestare servizio di internato nell'Istituto di Radiologia.

Oltre all'obbligo della frequenza alle lezioni, gli allievi dovranno superare annualmente gli esami di profitto nelle materie prescritte, quale condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo. Il programma di insegnamento potrà essere integrato da conferenze o brevi corsi iconografici.

Alla fine degli esami di corso gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1963
Atti del Governo, registro n 172, *foglio n.* 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1963, n. **1008.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle Autorità Accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 140 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in Cardiologia.

Art. 141. — Alla Facoltà di Medicina e Chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in Cardiologia con sede presso il Centro cardiologico esistente nella clinica medica dell'Università.

Art. 142. — La durata dei corsi è di tre anni.

Il numero massimo degli iscritti è di venti complessivamente nei tre anni.

Art. 143. — La materie di insegnamento e la loro ripartizione nei singoli anni sono le seguenti:

Anno 1°

1) Anatomia dell'apparato cardio-vascolare (annuale);

2) Fisiologia dell'apparato cardio-vascolare (annuale);

3) Semeiotica dell'apparato cardio-vascolare (biennale);

4) Patologia dell'apparato cardio-vascolare (biennale);

5) Anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare (annuale).

Anno 2°

1) Semeiotica dell'apparato cardio-vascolare (biennale);

2) Patologia dell'apparato cardio-vascolare (biennale);

3) Radiologia dell'apparato cardio-vascolare (annuale);

4) Clinica dell'apparato cardio-vascolare (biennale).

Anno 3°

1) Clinica dell'apparato cardio-vascolare (biennale)

2) Farmacologia e terapia medica dell'apparato cardio-vascolare (annuale);

3) Terapia chirurgica dell'apparato cardio-vascolare (annuale).

Gli esami dovranno essere sostenuti al termine di ogni insegnamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, *foglio n.* 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1963, n. **1009**.

Destinazione per l'anno accademico 1962-63 dei nuovi posti di professore di ruolo universitario, istituiti con la legge 26 gennaio 1962, n. 17.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, n. 140, con il quale sono stati assegnati alle varie Facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1962-63, novantatre dei cento nuovi posti di professore di ruolo, istituiti con la legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il verbale dell'adunanza del 27 maggio 1963, nella quale la Facoltà di Magistero dell'Università di Bologna ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole, con il citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, n. 140, per l'insegnamento di Sociologia, venga trasferito all'insegnamento di Lingua e letteratura latina;

Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, dell'accoglimento della proposta della predetta Facoltà di Magistero;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione,

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, n. 140, è parzialmente rettificato nel senso che alla Facoltà di Magistero dell'Università di Bologna viene assegnato, con effetto dall'anno accademico 1962-1963, ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di Lingua e letteratura latina, anzichè per l'insegnamento di Sociologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, *foglio n.* 80. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1963.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera in data 5 agosto 1961, n. 14/BC, con la quale l'Amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione a provinicale della strada « Vellotta » che unisce le strade provinciali « Ausente » e « Porto Galera » (km. 1,622);

Visto il voto 18 giugno 1963, n. 1170, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art 4 della citata legge;

Ritenuto che la suddetta strada può pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata provinciale la strada: « Vellotta » che unisce le strade provinciali « Ausente » e « Porto Galera » (km. 1,622) in provincia di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1963

***Il Ministro*: SULLO**

(7266)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1963.
Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1960, numero 49248 con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Frosinone e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese ai numeri 109 e 130 le strade:

109) Accesso Roccadarce (km. 4,500);
130) Colonnette-Anitrella (km. 6,600),

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale n. 49248;

Viste le due lettere entrambe del 28 giugno 1963 della Amministrazione provinciale di Frosinone;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le strade:

1) Accesso Roccadarce (km. 4,500);
2) Colonnette-Anitrella (km. 6,600)

in provincia di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(7264)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1963.
Modificazioni al decreto ministeriale 6 agosto 1962 sulla disciplina dei lavori di facchinaggio del grano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina del lavoro di facchinaggio;

Visto l'art. 4 lett. *b*) di detta legge per la fissazione di tariffe a carattere nazionale;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1962, sulla disciplina delle operazioni di facchinaggio del grano;

Sentito il parere della Commissione Centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Ritenuta la necessità di modificare gli articoli 2, 3 e 9 del predetto decreto ministeriale 6 agosto 1962;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 6 agosto 1962, sulla disciplina delle operazioni di facchinaggio del grano, è così modificato.

« Il territorio nazionale viene diviso, agli effetti delle tariffe fissate nel seguente articolo, in cinque zone, costituite nel modo seguente:

1ª *zona*: Aosta, Imperia, La Spezia, Sondrio, Bolzano, Trento, Belluno, Treviso, Verona, Arezzo, Massa Carrara, Pistoia, Siena, Macerata, Rieti, L'Aquila, Teramo, Cosenza, Agrigento, Ragusa, Siracura, Trapani, Nuoro;

2ª *zona*: Alessandria, Asti, Novara, Torino, Vercelli, Savona, Bergamo, Como, Cremona, Pavia, Varese, Gorizia, Padova, Piacenza, Reggio Emilia, Grosseto, Lucca, Pesaro, Terni, Frosinone, Latina, Ascoli Piceno, Campobasso, Pescara, Benevento, Caserta, Salerno, Enna, Messina, Sassari, Reggio Calabria, Catanzaro;

3ª *zona*: Genova, Brescia, Mantova, Rovigo, Trieste, Forlì, Parma, Livorno, Pisa, Perugia, Chieti, Avellino, Brindisi, Caltanissetta, Cagliari, Udine, Venezia, Vicenza, Ravenna;

4ª *zona*: Cuneo, Milano, Ferrara, Modena, Firenze, Ancona, Roma, Viterbo, Napoli, Matera, Catania;

5ª *zona*: Bologna, Bari, Lecce, Foggia, Taranto, Potenza, Palermo ».

Art. 2.

L'art. 3 del decreto ministeriale 6 agosto 1962 sopra indicato, è così modificato.

« Le tariffe di seguito elencate sono riferite a quintale, distinte per zone e comprensive della percorrenza fino a 15 metri

VOCI DI TARIFFA	1ª zona	2ª zona	3ª zona	4ª zona	5ª zona
a) *Entrata nei magazzini*:					
1) scarico da veicoli, pesatura, vuotatura o accatastamento	22,60	26,00	27,45	28,05	29,75
2) scarico da veicoli, vuotatura o accatastamento	18,30	21,35	22,35	22,70	24,15
b) *Uscita dai magazzini*:					
1) disaccatastamento, travasatura da sacco a sacco, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo	37,25	42,70	45,10	45,95	48,95
2) disaccatastamento, travasatura da sacco a sacco, legatura e carico su veicolo	32,90	37,95	40,15	40,95	43,45
3) insaccatura, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo	28,30	32,55	34,35	34,90	37,15
4) disaccatastamento, pesatura e carico su veicolo	26,85	30,80	32,55	33,10	35,35
5) insaccatura, legatura e carico su veicolo	24,00	27,65	29,15	29,70	31,70
6) disaccatastamento e carico su veicolo	22,60	26,00	27,45	28,05	29,75
7) solo carico su veicolo	17,00	19,60	20,50	20,80	22,35
c) *Operazioni negli scali ferroviari*:					
1) distivaggio e trasbordo da carro ferroviario a veicolo sotto carico:					
senza pesatura	17,45	20,20	21,35	21,55	23,10
con pesatura	21,75	25,05	26,40	26,75	28,65
2) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sotto carico e stivaggio:					
senza pesatura	17,45	20,20	21,35	21,55	23,10
con pesatura	21,75	25,05	26,40	26,75	28,65

VOCI DI TARIFFA	1ª zona	2ª zona	3ª zona	4ª zona	5ª zona
3) trasbordo da veicolo a carro ferroviario con vuotatura e assestamento:					
senza pesatura	20,45	23,25	24,35	24,60	26,05
con pesatura	24,80	28,15	29,55	29,80	31,65
d) *Operazioni alle fosse*:					
1) scarico da veicolo a ciglio fossa, pesatura e vuotatura	—	—	—	—	24,00
2) come sopra senza pesatura	—	—	—	—	18,35
3) elevazione a ciglio fossa, insaccatura, legatura, pesatura e carico sui veicoli	—	—	—	—	64,90
4) come sopra senza pesatura	—	—	—	—	57,40
5) sola elevazione a ciglio fossa	—	—	—	—	43,85
e) *Operazioni varie*:					
1) travasatura da sacco a sacco	14,10	16,30	17,20	17,40	18,60
2) paleggiatura o trapalatura a mano	9,75	11,40	11,95	12,00	12,80
3) vuotatura a mano residuo celle	9,75	11,40	11,95	12,00	12,80
4) spostamento o maneggio in genere dei sacchi con accatastamento o vuotatura	8,50	9,75	10,30	10,40	11,15
5) stivaggio o disistivaggio su automezzi o su veicoli ippotrainati	5,65	6,40	6,80	6,95	7,45
6) accatastamento o disaccatastamento	5,65	6,40	6,80	6,95	7,45
f) *Maggiorazioni varie*:					
1) maggiorazione per accatastamento o vuotatura o per disaccatastamento ad altezza da m. 2,20 a m. 3	5,65	6,40	6,80	6,95	7,45
2) come sopra per altezza superiore a m. 3 fino a m. 6	8,55	9,75	10,30	10,40	11,15
3) come sopra per altezza superiore a 6 metri .	9,75	11,40	11,95	12,00	12,80
4) maggiorazione per percorsi da m. 15 a m. 30	2,60	2,85	3,10	3,15	3,30
5) come sopra, oltre i m. 30 e per ogni 15 metri	5,05	5,70	6,15	6,30	6,70
6) per ogni gradino percorso a cominciare dal sesto	1,00	1,15	1,20	1,25	1,30

Le tariffe previste ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) della lettera *b*) della tabella sopra indicata si applicano anche quando per mancanza dei veicoli per il carico il prodotto è trasportato fino al posto di carico ma non caricato ».

Art. 3.

L'art. 9 del decreto ministeriale 6 agosto 1962, sopra citato, è così modificato:

« Il presente decreto ha applicazione dal 1° luglio 1963 ».

Roma, addì 29 luglio 1963.

Il Ministro: DELLE FAVE

(7343)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1963.

Estensione delle norme sugli assegni familiari al personale italiano dipendente dal Consolato generale della Repubblica Araba Unita.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari;

Vista l'istanza avanzata dal Consolato generale della Repubblica Araba Unita in Italia, tendente ad ottenere l'ammissione alla Cassa unica per gli assegni familiari ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del personale italiano dipendente;

Decreta:

Art. 1.

Al personale di nazionalità italiana dipendente dal Consolato generale della Repubblica Araba Unita è applicata la tabella *A*, con le modalità del Commercio, annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961 n. 1038.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(7359)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1963.

Estensione delle norme sugli assegni familiari al personale italiano dipendente dall'Ambasciata del Libano presso la Santa Sede.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari;

Vista l'istanza avanzata dall'Ambasciata del Libano presso la Santa Sede, tendente ad ottenere l'ammissione alla Cassa unica per gli assegni familiari ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del personale italiano dipendente;

Decreta:

Art. 1.

Al personale di nazionalità italiana dipendente dalla Ambasciata del Libano presso la Santa Sede è applicata la tabella *A*, con le modalità del Commercio, annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(7360)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 5 agosto 1963 è stato revocato il decreto ministeriale 11 maggio 1963 nella parte che dispone il trasferimento del notaio Ferrara Ignazio nel comune di Casal Pusterlengo, distretto notarile di Milano, ed il medesimo è pertanto reintegrato nella precedente sede di Vercelli, distretto notarile di Novara.

(7367)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « La Romana », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 luglio 1963 la Società cooperativa di consumo « La Romana », con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 7 luglio 1955, repertorio 180350 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona dell'avv. Augusto Lione.

(7338)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoche di divieti di caccia e uccellagione

Con decreto ministeriale 26 luglio 1963 il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 2 giugno 1954, nella zona di Cervere e Cherasco (Cuneo), dell'estensione di ettari 960, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto ministeriale, viene revocato.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1963 il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 27 marzo 1958, nella zona di Montà d'Alba (Cuneo), della estensione di ettari 380, compresa entro i confini delimitati con il sopracitato decreto ministeriale, viene revocato.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1963 il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 10 aprile 1959 e 19 agosto 1960, nella zona di Alba, Monticello, Corneliano e Roddi (Cuneo), dell'estensione di ettari 620, compresa entro i confini delimitati con il decreto ministeriale 19 agosto 1960, viene revocato.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1963 il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 25 maggio 1954, 13 agosto 1956 e 12 agosto 1959, nella zona di Savigliano, Vottignasco e Villafalletto (Cuneo), dell'estensione di ettari 1.003, compresa entro i confini delimitati con i sopracitati decreti, viene revocato.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1963 il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 24 maggio 1954, 19 luglio 1956 e 11 giugno 1958, nella zona di Fossano (Cuneo), dell'estensione di ettari 500, compresa entro i confini delimitati con il decreto ministeriale 19 luglio 1956, viene revocato.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1963 il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 13 giugno 1954, 11 agosto 1959, 16 novembre 1961 e 11 luglio 1962, nella zona di Cuneo, Centallo e Castelletto Stura (Cuneo), dell'estensione di ettari 950, compresa entro i confini delimitati con i sopracitati decreti viene revocato.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1963 il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 19 agosto 1959 e 19 agosto 1960, nella zona di Ofena e Villa Santa Lucia (L'Aquila), dell'estensione di ettari 1.000, compresa entro i confini delimitati con i sopracitati decreti, viene revocato.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1963 il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 20 agosto 1950, 24 luglio 1951 e 1° luglio 1952, nella zona di Recco (Genova) dell'estensione di ettari 198, compresa entro i confini delimitati con il decreto ministeriale 20 agosto 1950, viene revocato.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1963 il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 30 maggio 1954, nella zona di Torriglia (Genova), della estensione di ettari 720 circa, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto ministeriale, viene revocato.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1963 il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 9 agosto 1955, nella zona di Montebruno (Genova), della estensione di ettari 283, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto ministeriale, viene revocato.

(7237)

Proroga della gestione commissariale del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Napoli e Caserta e conferma, nell'incarico di commissario, dell'avv. Armando Izzo.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 1° luglio 1963, è stata prorogata fino al 30 maggio 1964 la gestione commissariale del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Napoli e Caserta e confermato, nell'incarico di commissario, l'avv. Armando Izzo.

(7249)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 5 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1963, registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 226, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto il 20 febbraio 1959 dalla signora Riccardi ved. Lina, nata Sciattoli, impiegata d'ordine della soppressa sezione provinciale dell'alimentazione di Varese, avverso il provvedimento del Ministero dell'agricolatura e delle foreste in data 9 giugno 1958, con il quale venne respinta l'istanza inoltrata dall'interessata al fine di conseguire l'inquadramento nella categoria del personale di concetto della predetta sezione provinciale dell'alimentazione.

(7250)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 151

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 agosto 1963

1 Dollaro USA	620,90
1 Dollaro canadese	573,05
1 Franco svizzero	143,801
1 Corona danese	89,91
1 Corona norvegese	86,912
1 Corona svedese	119,557
1 Fiorino olandese	172,104
1 Franco belga	12,445
1 Franco francese	126,695
1 Lira sterlina	1739,262
1 Marco germanico	155,774
1 Scellino austriaco	24,065
1 Escudo Port.	21,675

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASTI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 45274 del 12 agosto 1961, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1960;

Visto il decreto pari numero del 12 ottobre 1961;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con proprio decreto n. 2221 del 24 ottobre 1962;

Riconosciuto regolare il procedimento del concorso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1960:

1. Campini Marco	punti	50,975	su 100
2. Damiano Adriano	»	50,292	»
3. Dapavo Bruno	»	49,628	»
4. Massobrio Francesco	»	49,213	»
5. Pizzorni G. Vittorio	»	48,802	»
6. Reposi Valerio	»	47,893	»
7. Tagliasacchi Carlo	»	47,169	»
8. Vaccarella Carmelo	»	47,117	»
9. Bo Vittorio	»	46,998	»
10. Prando Teresio	»	46,729	»
11. Dapavo Renzo	»	46,595	»
12. Loporcaro Giuseppe	»	45,852	»
13. Comba Terenzio	»	45,531	»
14. Canta Guido	»	45,480	»
15. Mosconi Dario	»	45,454	»

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legale della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Asti, addì 25 luglio 1963

Il medico provinciale: CERRITO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1669 in data 25 luglio 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per quattro posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1960;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione dell'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa ed assegnati alla condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Campini Marco: Canelli;
2) Damiano Adriano: Cisterna d'Asti;
3) Dapavo Bruno: Cortiglione-Belveglio (consorzio);
4) Massobrio Francesco: Castelnuovo Calcea.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Asti, addì 25 luglio 1963.

Il medico provinciale: CERRITO

(7205)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 2259 del 12 marzo 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1961;

Considerato che la sede di Roghudi, assegnata con il precedente decreto n. 5711 del 24 giugno 1963, risulta vacante per mancata accettazione del vincitore;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 2965;

A modifica di quanto disposto con il precitato decreto numero 5711;

Decreta:

Il dott. Morgante Giuseppe, nato a Rizziconi il 16 aprile 1932, compreso nella graduatoria del concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Roghudi.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Calabria e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello del Comune interessato.

Reggio Calabria, addì 16 luglio 1963

Il medico provinciale: BROCCIO

(7024)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 3063, in data 3 luglio 1963, con il quale la sig.na Limberti Tosca è stata dichiarata vincitrice, in seguito a concorso, della condotta ostetrica del comune di Frasso Telesino;

Vista la deliberazione n. 80 in data 13 luglio 1963, con la quale il comune di Frasso Telesino ha dichiarata rinunciataria al posto la nominata Limberti, a seguito di comunicazione di rinuncia della stessa;

Viste le comunicazioni di rinuncia al medesimo posto di altre candidate aventi diritto;

Vista la comunicazione di accettazione della sig.na Cau Vittoria;

Viste le domande di ammissione al concorso prodotte dalle candidate con la indicazione delle sedi in ordine di preferenza;

Vista la graduatoria delle candidate idonee al concorso, approvata con decreto di quest'Ufficio n. 788/A/G del 13 febbraio 1963;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La sig.na Cau Vittoria è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Frasso Telesino.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e nei modi di legge.

Benevento, addì 19 luglio 1963

Il medico provinciale: SEGRETO

(7073)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2447 del 1° giugno 1963, col quale sono state dichiarate le vincitrici delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Ascoli Piceno alla data del 30 novembre 1961;

Considerato che la condotta ostetrica di Porchia di Montalto si è resa nuovamente vacante per rinuncia della vincitrice sig.ra Giacomina Di Ciolla e della candidata sig.ra Salvatori Arnalda;

Ritenuto pertanto che necessita assegnare la condotta predetta alla concorrente che vi ha diritto secondo la graduatoria del concorso e le preferenze indicate dalle candidate;

Vista la graduatoria generale del concorso approvata con proprio decreto n. 2446 del 18 giugno u.s.;

Visti gli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La sig.ra Cartechini Rita è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Porchia di Montalto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Ascoli Piceno, addì 19 luglio 1963

Il medico provinciale: FACCHINI

(7074)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 2264 del 7 marzo 1963 e n. 2541 del 13 marzo 1963;

Considerato che il dott. Stramandinoli Pasquale, vincitore della 1ª condota medica di Conflenti, ha rinunziato alla stessa;

Considerato che sono altresì rinunziatari i concorrenti, collocati in graduatoria dopo il dott. Stramandinoli Pasquale ad eccezione del dott. Carnovale Nazareno, il quale ha dichiarato di accettare la condotta di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 2541 del 13 marzo 1963, il dott Carnovale Nazareno è dichiarato vincitore della 1ª condotta medica di Conflenti, in sostituzione del dott. Stramandinoli Pasquale e degli altri sanitari rinunziatari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso per otto giorni consecutivi all'Albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Conflenti.

Catanzaro, addì 2 luglio 1963

Il medico provinciale: LANIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 2264 del 7 marzo 1963 e n. 2541 del 13 marzo 1963;

Considerato che la dott.ssa Cristaudo Italia, vincitrice della condotta medica di Gagliato, ha rinunziato alla stessa;

Considerato che sono altresì rinunziatari i concorrenti, collocati in graduatoria dopo la dott.ssa Cristaudo Italia ad eccezione del dott. Barillaro Francesco, il quale ha dichiarato di accettare la condotta di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 2541 del 13 marzo 1963, il dott. Barillaro Francesco è dichiarato vincitore della condotta medica di Gagliato in sostituzione della dott.ssa Cristaudo Italia e degli altri sanitari rinunziatari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Gagliato.

Catanzaro, addì 8 luglio 1963

Il medico provinciale: LANIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 2264 del 7 marzo 1963 e n. 2541 del 13 marzo 1963;

Considerato che il dott. Morgante Giuseppe, vincitore della condotta medica di Arena ha rinunziato alla stessa;

Considerato che sono altresì rinunziatari i concorrenti collocati in graduatoria dopo il dott. Morgante Giuseppe ad eccezione del dott. Scalamogna Giuseppe il quale ha dichiarato di accettare la condotta di che trattasi.

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 2541 del 13 marzo 1963, il dott. Scalamogna Giuseppe è dichiarato vincitore della condotta medica di Arena in sostituzione del dott. Morgante Giuseppe e degli altri sanitari rinunziatari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Arena.

Catanzaro, addì 15 luglio 1963

Il medico provinciale: LANIA

(7070)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.